

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C N. 38/C (2001-2002)

Riunioni del

6 giugno 2002  
10 giugno 2002

Sede Federale:  
Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma



## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 37/C - RIUNIONE DEL 6 GIUGNO 2002**

### **1 - APPELLO DELL'A.S. NETINA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI NETINA/RARI NANTES DEL 17.2.2002** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 4.4.2002)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, in merito alla gara A.S. Netina/Rari Nantes, del 17.2.2002, del campionato allievi regionali, infliggeva alla A.S. Netina e ad alcuni suoi tesserati, (dirigente accompagnatore e calciatori) le sanzioni analiticamente riportate nel Comunicato Ufficiale n. 31 del 28 febbraio 2002.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il predetto Comitato, su reclamo della sola Rari Nantes, tra l'altro, prendeva decisioni riguardanti anche la A.S. Netina (cfr. delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 4 aprile 2002).

Avverso queste decisioni la A.S. Netina proponeva appello alla C.A.F., sostenendo che il Giudice Sportivo di 2° Grado "avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla società Rari Nantes" perché non le ha fatto pervenire copia del reclamo, nella sua veste di "controparte".

La A.S. Netina lamenta, inoltre, la mancata decisione, da parte del predetto giudice, di un suo autonomo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado, in merito, sempre alla gara A.S. Netina/Rari Nantes del 17.2.2002.

Questo reclamo è stato oggetto di altro giudizio della C.A.F., nell'odierna riunione.

L'appello è fondato.

Effettivamente, il Giudice Sportivo di 2° Grado ha preso decisioni riguardanti anche la A.S. Netina, senza che questa società fosse in alcun modo parte del procedimento ed informata dello stesso come si evince, anche, dal testo della delibera impugnata, che fa riferimento, esclusivamente al reclamo della Rari Nantes. Ne consegue che la predetta decisione deve essere annullata nella parte che concerne la posizione dell'A.S. Netina.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Netina di Noto (Siracusa), annulla l'impugnata delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado di cui al Com. Uff. n. 35 del 4.4.2002, limitatamente alle statuizioni concernenti la reclamante. Ordina restituirsi la relativa tassa.

### **2 - APPELLO DELL'A.S. NETINA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA NETINA/RARI NANTES DEL 17.2.2002** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 18.4.2002)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 31 del 28 febbraio 2002, infliggeva alla A.S. Netina l'ammenda di 77 euro, per inedita presenza di propri sostenitori nello spazio antistante gli spogliatoi; al dirigente accompagnatore Fancello Gianfranco l'inibizione sino al 30.6.2003; a vari calciatori le squalifiche analiticamente riportate nel Com. Uff. di cui sopra.

La decisione era confermata dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso lo stesso Comitato, investito del gravame proposto dall'A.S. Netina.

La società ha inoltrato appello a questa C.A.F., riproponendo, preliminarmente, questioni relative alla decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 18 aprile 2002 e oggetto di autonoma decisione della C.A.F., all'odierna udienza.

Per il resto viene confutata l'attendibilità del referto arbitrale della gara in esame, sulla base delle dichiarazioni rese da Marescalco Corrado, custode dell'impianto sportivo, dove si sono svolti i fatti.

A prescindere dal valore di fonte privilegiata che deve essere attribuita al referto arbitrale, va, osservato, per completezza, che le dichiarazioni del Marescalco, per loro genericità non sono tali da inficiarne l'attendibilità, con particolare riguardo agli specifici addebiti mossi alla società appellante e ai suoi tesserati e desumibili dalle decisioni di primo e secondo grado.

Sul punto, negli stessi motivi di appello si ammette che i giocatori della Rari Nantes hanno posto in essere comportamenti non regolamentari "per la rabbia di essere stati malmenati da qualche giocatore della squadra locale".

Per quanto riguarda, poi, il riferimento a quanto affermato dai Vigili Urbani, è sufficiente osservare che gli stessi non hanno assistito direttamente all'episodio e sono stati informati dell'accaduto dal custode dell'impianto sportivo.

La sanzione inflitta al Fancello Gianfranco è adeguata al suo comportamento gravemente scorretto e violento, consistito nella partecipazione alla rissa insorta tra calciatori e sostenitori delle due società, nonostante la sua qualifica di dirigente accompagnatore che gli avrebbe dovuto imporre un atteggiamento ben più responsabile e diretto a calmare gli animi e con l'aggravante costituita dall'uso, a fini violenti della "bandierina" del guardalinee.

Per la quantificazione della sanzione inflitta a Fancello Gianfranco, nessun rilievo può avere la decisione presa dal Giudice Sportivo di 2° Grado circa la posizione dell'allenatore della Rari Nantes, Pinigada Mario, stante l'autonomia dei rapporti procedurali, a prescindere dalla diversità delle posizioni di fatto.

Resta da dire delle sanzioni inflitte ai calciatori della società. Anche in questo caso, le stesse sono state correttamente valutate dal Giudice Sportivo di 2° Grado e graduate secondo la gravità e la violenza dei comportamenti posti in essere dai predetti tesserati. Nei motivi di appello ci si limita a ritenerle "esagerate", senza ulteriori specificazioni.

L'art. 14 comma g) C.G.S. prevede la possibilità di squalifiche, a tempo determinato, anche per i tesserati.

Le sanzioni inflitte alla A.S. Netina riguardo il risarcimento dei danni, subiti dall'autovettura dell'arbitro; di quelli relativi al "trafugamento" e "al danneggiamento" di due suoi telefoni cellulari, vanno anch'esse confermate, stante l'obbligo della società ospitante di mantenere l'ordine pubblico e di garantire la sicurezza di persone e cose, durante e al termine della gara che si svolge sul suo campo.

La richiesta di dichiarare la responsabilità della società Rari Nantes per i danni provocati negli spogliatoi, e per il predetto "furto del telefonino" non può, infine, essere accolta stante la preclusiva decisione, sul punto, del Giudice Sportivo di 2° Grado pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 4 aprile 2002 che rimane valida per quanto attiene le statuizioni riguardanti la predetta società.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Netina di Noto (Siracusa) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

### **3 - APPELLO DELL'U.S. CANTIANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 19 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE IN**

**CORSO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 43 bis del 26.4.2002)

La Commissione Tesseramenti, con delibera n. 171, pubblicata in C.U. n.2/D del 12 luglio 2001, dichiarava "la nullità della lista di trasferimento datata 7.9.2000 del calciatore Radicchi Diego della U.S. Falco Acqualagna alla U.S. Cantianese, nonché la nullità della successiva lista di trasferimento definitivo datata 9.12.2000 dalla Cagliari Calcio alla U.S. Cantianese".

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, a seguito della nota di deferimento datata 11.1.2002 del Presidente del Comitato Regionale Marche per violazione delle norme in materia di tesseramenti e di conseguenziale irregolare partecipazione del calciatore Radicchi Diego a diciannove gare nelle file della Cantianese, infliggeva fra l'altro, ex artt. 12.8, 13.2 e 14, C.G.S., alla U.S. Cantianese la sanzione della penalizzazione di punti 19 da scontare nella stagione in corso; al Presidente della U.S. Cantianese la sanzione dell'inibizione sino al 30 maggio 2002; al calciatore Radicchi Diego la sanzione della squalifica sino al 30.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche del 24 aprile 2002 in C.U. n.43 bis del 26 aprile 2002).

Avverso tale decisione ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la U.S. Cantianese non contestando la violazione formale del calciatore Radicchi Diego e relative al trasferimento dello stesso (risultante per tabulas); eccepiva però sia la violazione, da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche di norme procedurali, ed in primis la nullità della procedura per mancanza assoluta di deferimento ex art. 25.4 C.G.S., sia la applicabilità delle norme sanzionatorie, che avevano determinato la penalizzazione a carico della ricorrente di 19 punti in classifica.

L'appello è fondato e va pertanto accolto.

Assorbente rispetto a tutti i motivi di appello, quello relativo alla nullità della procedura per mancanza di deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Marche o di altro Organo Federale.

L'art. 25.4 C.G.S. statuisce che "le Commissioni Disciplinari giudicano in prima istanza sui fatti denunciati da Organi Federali. Gli Organi Federali, compresi gli Organi di cui alla parte III del C.G.S., deferiscono alle Commissioni Disciplinari le società, i dirigenti, i soci di associazione, i tesserati e chiunque risulti responsabile di infrazioni alle norme regolamentari. Analogo obbligo vige per gli Organi direttivi delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni".

A sua volta l'art.37.2 C.G.S. impone al Presidente della Commissione Disciplinare, di "accertare l'avvenuta notificazione alle parti dell'atto di contestazione degli addebiti, da eseguire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzo equipollente ai sensi dell'art. 34.7 C.G.S..

Dall'esame degli atti risulta mai pervenuta alla Commissione Disciplinare, da parte dell'organo preposto, il formale e obbligatorio deferimento ex art. 25.4 C.G.S..

Né tale obbligo può essere integrato dalla lettera inviata il 11.1.2002 dal Presidente del Comitato Regionale Marche alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Marche, a proposito del tesseramento del calciatore Radicchi Diego, lettera che testualmente recita: "Si trasmette, per le decisioni di competenza, la documentazione relativa all'oggetto". Tale lettera rappresenta soltanto una mera comunicazione in accompagnamento di documenti.

Né risulta che un deferimento, in qualsiasi forma, sia stato comunicato alla società ricorrente.

La mancanza di tale indispensabile ed obbligatorio atto di impulso risulta confermata dalla nota dell'11.4.2002, a firma del Segretario Generale della F.I.G.C., cui la pratica era stata trasmessa per un parere, laddove si rileva che, alla data dell'11.4.2002, "non risulta dis-

posto alcun deferimento”.

Tale carenza determina la nullità dell'intero procedimento davanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche e quindi della decisione adottata, per mancanza del necessario ed obbligatorio atto di impulso di tutta la procedura adottata.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'U.S. Cantianese di Cantiano (Pesaro Urbino), annulla senza rinvio l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per mancato deferimento della società alla Commissione Disciplinare. Dispone restituirsi la relativa tassa.

#### **4 - APPELLO DELL'A.S. VIRTUS AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CALCIO A 5 SELECAO/VIRTUS DEL 21.3.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 39 del 26.4.2002)

Con atto spedito 3 maggio 2002 l'A.S. Virtus proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lombardia, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 39 del 26 aprile 2002 con la quale veniva ridotta l'inibizione disposta a carico del tecnico Sig. Viganò Achille.

Con articolati motivi tutti di merito la società appellante richiedeva l'assoluzione del Viganò o in subordine la riduzione del periodo di inibizione.

Osserva preliminarmente la C.A.F. che l'appello è inammissibile.

Infatti la società appellante propone all'attenzione della C.A.F. tutta una serie di circostanze che comportano valutazione nel merito dei fatti accaduti nello svolgimento della gara e che hanno formato oggetto della ricostruzione storica degli accadimenti operata dall'arbitro.

È noto che i motivi per cui si può devolvere l'esame della vicenda alla cognizione della Commissione d'Appello Federale sono tassativamente indicati dall'art. 33 C.G.S. e tra essi non rientrano quelli che comportano valutazioni nel merito.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.S.G., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Virtus di Cassina de' Pecchi (Milano) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

#### **5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'ATLETICO FURCI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO FURCI/S.C. BOSCO ACIREALE DEL 25.11.2001** (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 17/C del 17. 1.2002)

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 27 del 28 novembre 2001, deliberava di infliggere alla Società Atletico Furci la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 con riferimento all'incontro di cui in epigrafe, perché, nell'operare le sostituzioni consentite, aveva impiegato dal 9 del 2° tempo sino al 42' del 2° tempo, solo due calciatori "giovani", anziché gli almeno tre previsti dall'attuale normativa pubblicata nel C.U. n. 1 del 4 luglio 2001.

La Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sicilia, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 30 del 12 dicembre 2001, rigettava l'appello proposto dalla Società Atletico Furci, confermando la decisione del Giudice di primo grado.

Avverso tale pronuncia interponeva gravame a questa Commissione la società Atletico Furci, deducendo che nella gara di cui trattasi aveva schierato tre giocatori fuori quota e che

l'arbitro, in perfetta buona fede, era incorso in un errore di trascrizione. A tal fine, nell'invo-care un supplemento di referto arbitrale, chiedeva, in riforma dell'impugnata decisione, il ripristino del risultato acquisito sul campo di 3-0.

La Commissione d'Appello Federale respingeva il reclamo.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per revocazione a questa Commissione la Pol. Atletico Furci, ai sensi dell'art. 35 C.G.S., a seguito delle dichiarazioni contenute nella nota 28 febbraio 2002 indirizzata dal direttore della gara di cui trattasi al Presidente del Comitato Regionale Sicilia L.N.D., portata a conoscenza della società interessata il 20 aprile 2002.

Chiedeva per l'effetto la riforma delle impugnite decisioni.

All'odierna riunione nessuno era presente nonostante la ritualità delle comunicazioni.

Il ricorso va dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. d) C.G.S..

Invero la dichiarazione del direttore della gara Salvatore Amante di aver commesso un errore di trascrizione sia nel modello compilato a fine gara e sottoscritto dai dirigenti, sia nel referto, costituisce fatto nuovo sopravvenuto dopo il passaggio in cosa giudicata della decisione del giudice di appello tale da legittimare l'azionato ricorso per revocazione.

Nel merito si osserva che l'aver il direttore di gara specificato nella predetta nota che durante la gara il calciatore n. 10 della società Atletico Furci è stato sostituito dal n. 13 e non già dal n. 15, come erroneamente riportato nei precedenti atti, costituisce elemento probatorio tale da giustificare l'accoglimento del gravame.

In particolare nessuna violazione dalla normativa pubblicata nel C.U. n. 1 del 4 luglio 2001 vi fu da parte dell'Atletico Furci.

Va per l'effetto annullata la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sicilia e per l'effetto va ripristinato il risultato conseguito sul campo di 3-0 in favore della società ricorrente.

Le presenti argomentazioni sono assorbenti di ogni altra considerazione.

Per questi motivi la C.A.F., accoglie il ricorso per revocazione come innanzi proposto dall'Atletico Furci di Furci Siculo (Messina), annulla la sua decisione del 17.1.2002 e, in accoglimento dell'appello a suo tempo proposto dall'Atletico Furci avverso decisioni merito suindicata gara, ripristina il risultato di 3 - 0 conseguito in campo. Dispone restituirsi la relativa tassa.

**6 - APPELLO DELLA S.S. AMATORI CALCIO TREBISACCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 5 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 108 del 21.5.2002)

Il 6.5.2002 l'Atletico Cosenza reclamava avverso la regolarità della gara Atletico Cosenza / Amatori Trebisacce del 17.3.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore Presta Antonio. Dichiarato inammissibile il ricorso per errore nella trasmissione di copia del reclamo alla controparte società, per cambio di indirizzo di quest'ultima, e rimessi gli atti al Presidente del Comitato Regionale per quanto di competenza, questi il 10.5.2002 revocava, ex art. 42.1 a) N.O.I.F. il tesseramento del Presta Antonio per la S.S. Amatori Calcio Trebisacce; deferiva alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Calabria la S.S. Amatori Calcio Trebisacce per violazione degli artt. 42.7 - 1 e 12.8 C.G.S. ed il calciatore - allenatore Presta Antonio per violazione degli art. 40.2 N.O.I.F. e 42.7 C.G.S..

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria con delibera del 20

maggio 2002 (C.U. n.108), irrogava al Presta Antonio la squalifica fino al 30.11.2002 e alla società S.S. Amatori Calcio Trebisacce la penalizzazione di cinque punti in classifica, pari alle gare disputate dal calciatore Presta Antonio risultato in posizione irregolare.

Avverso tale delibera proponeva appello la S.S. Amatori Calcio Trebisacce, sostenendo aver preventivamente richiesto, al personale dell'ufficio tesseramento di Catanzaro se il Presta Antonio fosse o meno "svincolato" dalla A.C. Rossano e quindi potesse essere tesserato per la S.S. Amatori Calcio Trebisacce, ricevendone risposta affermativa.

Chiedeva l'annullamento per illegittimità della delibera n.108 del 20 maggio 2002 per contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 33 punto c) C.G.S..

Il reclamo è infondato e va quindi respinto.

Risulta dagli atti che il Presta Antonio, già tesserato come tecnico della A.C. Rossano per la stagione sportiva 2001/2002 in data 21.2.2002, ha sottoscritto richiesta di trasferimento in favore della S.S. Amatori Calcio Trebisacce partecipando a cinque gare nelle file di quest'ultima società in data 24.2.2002; 3.3.2002; 10.3.2002; 17.3.2002; 24.3.2002.

E' noto però che, a norma dell'art. 40.2 N.O.I.F., gli allenatori dilettanti possono chiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico; a norma dell'art. 31.2 del Regolamento del Settore Tecnico, le attività di allenatore e calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società.

Pertanto l'intervenuto tesseramento per la società S.S. Amatori Calcio Trebisacce nella qualità di calciatore deve ritenersi illegittimo.

Risultando poi revocato il trasferimento del Presta alla S.S. Amatori Calcio Trebisacce, ed avendo questi partecipato a n.5 gare nelle file di tale società, conseguenziale la penalizzazione ex art. 12.8 C.G.S. di n.5 punti in classifica, pari ad 1 punto per ogni gara disputata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Amatori Calcio Trebisacce di Trebisacce (Cosenza) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

#### **7 - APPELLO DEL F.C. BELLINZAGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS 1946/BELLINZAGO DEL 28.4.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Off. n. 45 del 16.5.2002)

La società F.C. Bellinzago ha proposto rituale reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta pubblicata sul C.U. n. 45 del 16 maggio 2002, con la quale erano state irrogate le seguenti sanzioni: gara Virtus 1946 / Bellinzago del 28.4.2002 persa per entrambe le società; inibizione per tre mesi al dirigente accompagnatore: Giorgio Brusati; ammenda di euro 150,00; squalifica per una giornata al calciatore Davide Milani.

La reclamante chiede l'annullamento delle suindicate sanzioni, comminate per aver schierato nella partita con la Virtus il Milani benchè colpito da squalifica a seguito della quarta ammonizione, sostenendo che, venuta a conoscenza della squalifica il giorno 24.4.2002 dal Comunicato del Comitato di Novara immesso su internet, aveva fatto scontare al Milani la squalifica stessa il giorno successivo, 25 aprile, in una gara ufficiale infrasettimanale.

La tesi della ricorrente non può essere accolta. Infatti, come stabilito dall'art.17 comma 2 C.G.S., la squalifica deve essere scontata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. Nel caso di specie, il C.U. n. 37 sul quale è riportata la squalifica per recidività in ammonizione del giocatore Milani, è stato pubblicato in data 25 aprile 2002 e quindi la sanzione doveva essere scontata solo a far tempo dal 26 aprile. A



nulla rileva la precedente immissione su internet della squalifica stessa da parte del Comitato di Novara.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Bellinzago di Bellinzago Novarese (Novara) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

**8 - APPELLO DELLA POL. SANTA MARIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14.6.2003 INFLITTA ALL'ALLENATORE MARGIOTTA FEDERICO**  
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 85 del 9.5.2002)

La Polisportiva Santa Maria, in persona del presidente Carrano Stefano, ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 9 maggio 2002 relativa alla squalifica fino al 14.6.2003 inflitta all'allenatore Margiotta Federico per i fatti di cui alla gara Agropoli Brad / Santa Maria del 13.4.2002.

La ricorrente contesta la ricostruzione dell' episodio come riportata nel referto arbitrale e chiede una congrua riduzione della sanzione inflitta al Margiotta.

Il ricorso è palesemente diretto ad ottenere una nuova valutazione dei fatti e quindi un terzo giudizio di merito che non è ammissibile in questa sede (ex art. 33 n. 1 C.G.S.)

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Santa Maria di Santa Maria di Castellabate (Salerno) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

**9 - APPELLO DELL'ALLENATORE VACCARIELLO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2002 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 46 del 9.5.2002)

Il Presidente del Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con atto del 4 aprile 2002, deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado il Sig. Giuseppe Vaccariello, allenatore, in atto tesserato per la società S.S. Guglielmo e Pellegrino di Foggia, per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Sig. Vaccariello, il 13 febbraio 2002, nella sede del Comitato Provinciale di Foggia e alla presenza di alcuni componenti del Comitato, esprimeva apprezzamenti irraguardosi ed offensivi nei confronti del Presidente e dei membri del Comitato ("in questo Comitato ci sono i camorristi in quanto a causa di favori personali le scuole calcio sono state affidate a tesserati non abilitati a svolgere questa funzione") e persisteva in tale comportamento anche dopo essere stato invitato a porvi termine con ulteriori espressioni gravemente denigratorie riferendosi in particolare alla partecipazione di alcuni componenti del Comitato e dello stesso presidente ad una trasmissione televisiva andata in onda la sera precedente su una emittente locale.

Il Giudice Sportivo, con deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 9 maggio 2002, irrogava al Sig. Vaccariello la sanzione della inibizione fino a tutto il 30 settembre 2002.

Tale delibera è impugnata dal Sig. Vaccariello che dà una diversa versione dei fatti, affermando che le espressioni adoperate non erano dirette al presidente o ai componenti del Comitato ma ad alcuni tecnici che, durante la trasmissione televisiva, anziché esporre i veri

problemi del calcio giovanile, quali, ad esempio, la mancanza di strutture e di campi di gioco, si erano limitati a fare effettuare ad alcuni calciatori palleggi in diretta.

L'appello non può trovare accoglimento. I componenti del Comitato presenti all'accaduto e autori della denuncia hanno concordamente e puntualmente riferito la stessa versione dei fatti. La tesi difensiva opposta dal Sig. Vaccariello, per la quale, in sostanza, le sue dichiarazioni sarebbero state fraintese, pertanto, non è sostenibile e va respinta.

Anche per quanto concerne la sanzione, la deliberazione appellata non è censurabile, risultando la stessa congrua e commisurata al comportamento tenuto dall'incolpato in violazione dei doveri che fanno carico ai tesserati a norma dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

Con la reiezione del reclamo, deve incamerarsi la tassa versata dall'appellante.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'allenatore Vaccariello Giuseppe ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

**10 - APPELLO DEL F.C. USMATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE INFLITTA AL CALCIATORE DIDONÉ ORESTE SU DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITÀ INTERREGIONALE**  
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 191 del 10.5.2002)

Il Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, con due separati provvedimenti del 25 marzo 2002 e del 18 aprile 2002, deferiva alla competente Commissione Disciplinare, per violazione degli artt. 1 e 12 del Codice di Giustizia Sportiva, il F.C. Usmate e il tesserato Didoné Oreste con riferimento alla illegittima partecipazione di quest'ultimo, come calciatore, a gare del Campionato Nazionale Dilettanti disputate dalla predetta società mentre era stato già tesserato come allenatore per altra società.

Il predetto calciatore, già tesserato in qualità di allenatore di base dal 12 settembre 2001, per la stagione sportiva 2001/2002, per la U.S. Canzese, appartenente al Comitato Regionale Lombardia, e successivamente eonerato, aveva sottoscritto richiesta di tesseramento in qualità di calciatore per il F.C. Usmate, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, ed era stato utilizzato da detta società in varie gare del campionato di competenza.

La Commissione Disciplinare, con la deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 191 del 10 maggio 2002, operati gli accertamenti del caso, irrogava al F.C. Usmate la penalizzazione di due punti nella classifica del campionato di competenza e al calciatore Didoné la squalifica per quattro giornate di gara.

Propone appello il F.C. Usmate instando solo per una riduzione della squalifica del calciatore, ritenuta eccessiva, considerata sia la natura della infrazione e sia il fatto che la squalifica dovrebbe essere scontata per il residuo nella successiva stagione agonistica.

La C.A.F. ritiene che effettivamente la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare sia eccessiva e non adeguata al fatto antiregolamentare commesso dal calciatore. La C.A.F., tenuto anche presente che il Didoné, che aveva ottenuto dalla U.S. Canzese il modulo di trasferimento debitamente firmato dal presidente della società, ha potuto erroneamente ritenere regolare il suo tesseramento come calciatore, ritiene congrua la squalifica per due giornate di gara.

L'accoglimento parziale dell'appello comporta che la tassa di reclamo debba essere restituita all'azienda appellante.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Usmate di Usmate (Milano), riduce a n. 2 giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Didonè Oreste. Dispone restituirsi la relativa tassa.

**11 - APPELLO DELL'A.C. NUOVA MELITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLESE/NUOVA MELITO DELL'1.5.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 108 del 21.5.2002)

Con delibera pubblicata sul C.U. n 45 del 17 aprile 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, decidendo sul reclamo proposto dalla A.C. Nuova Melito in merito all'impiego da parte della U.S. Villese di calciatore privo dell'autorizzazione prevista dall'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F. nel corso della gara U.S. Villese / A.C. Nuova Melito del Campionato di Promozione, ne dichiarava l'inammissibilità.

Rilevava la Commissione che la gara in relazione alla quale l'A.C. Nuova Melito aveva proposto reclamo, benché giocata la quart'ultima giornata del campionato, era la terz'ultima per la società, visto che aveva riposato in una delle rimanenti 3 giornate. E poiché la società non aveva osservato le norme sull'abbreviazione dei termini dichiarava il reclamo, come già rilevato, inammissibile.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.C. Nuova Melito osservando che il comunicato sulla abbreviazione dei termini faceva riferimento alle ultime tre giornate del campionato senza richiamo alcuno all'eventuale riposo delle singole squadre e posto che la partita con la U.S. Villese era stata giocata la quart'ultima giornata chiedeva l'annullamento della decisione della Commissione.

Alla seduta del 6 giugno 2002 il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello proposto, che prende le mosse dall'erronea applicazione da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria delle norme sull'abbreviazione dei termini di cui al C.U. n. 7/A del 25 febbraio 2002, merita accoglimento.

L'abbreviazione dei termini è prevista per l'intuibile ragione che le procedure per l'esame dei reclami abbiano nelle ultime giornate di campionato un andamento più celere rispetto al normale per la necessità di certezza sulle posizioni di volta in volta in contestazione in un momento particolarmente delicato del campionato. Così stando le cose l'individuazione delle tre giornate dalla fine del campionato perché i termini siano abbreviati ha carattere meramente oggettivo e non può essere riferito alla specifica posizione di ciascuna squadra.

Questa ragione, unita al dato letterale della mancanza di richiami all'eventuale riposo delle singole squadre, induce a ritenere meritevole di accoglimento l'appello proposto con gli effetti di cui al dispositivo.

L'accoglimento dell'appello impone a norma dell'art. 29, comma 13, C.G.S. la restituzione alla società appellante della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.C. Nuova Melito di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), annulla l'impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità, ai sensi dell'art. 32 n. 5 C.G.S., con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per l'esame di merito. Dispone restituirsi la relativa tassa.

**12 - APPELLO DELL'A.S. GIORGIONE CALCIO 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIORGIONE CALCIO 2000/SAN FLORIANO DEL 12.5.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 49 del 15.5.2002)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 49 del 15 maggio 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Giorgione Calcio 2000 in merito alla posizione del calciatore Adjei Augustine Kwame della U.S. S. Floriano nella gara del 19.5.2002, respingeva il reclamo convalidando il risultato conseguito sul campo.

Rilevava la Commissione che dalla documentazione ufficiale il calciatore era risultato regolarmente tesserato per la U.S. S. Floriano e, quanto alla identificazione, che il direttore di gara si era attenuto alle prescrizioni di cui all'art. 71 delle N.O.I.F., avendo controllato la corrispondenza dei dati del documento con quelli trascritti nella distinta di gara.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.S. Giorgione facendo rilevare la diversità dei dati anagrafici dell'Adjei in vari atti ufficiali della Federcalcio nonché, quanto alla identificazione per la gara del 19.5.2002, che questa era avvenuta a mezzo del permesso di soggiorno, documento non previsto dall'art. 71 delle N.O.I.F.. Insisteva nel chiedere, pertanto, che la gara con l'U.S. S. Floriano venisse invalidata.

Alla seduta del 6 giugno 2002 il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello proposto, che prende le mosse dalla presunta irregolarità della posizione del calciatore della U.S. S. Floriano Adjei Augustine Kwame e dall'erroneità nell'identificazione del calciatore in cui sarebbe incorso il direttore di gara, non merita accoglimento.

A fronte dell'affermazione contenuta nella decisione della Commissione Disciplinare, secondo cui *"il calciatore Adjei Augustine Kwama risulta regolarmente tesserato in favore dell'U.S. S. Floriano a far data dal 13/10/2001"* la tesi prospettata dalla A.S. Giorgione, che richiama l'attenzione sulla presunta irregolarità dell'atleta, peraltro, con riferimento a gare diverse da quella all'origine del reclamo, non può essere condivisa.

Non può esserlo anche perché la Commissione Disciplinare è giunta all'affermazione appena riportata sulla base della *"documentazione ufficiale"* ed all'esito dei *"necessari accertamenti"*, quelli che, eventualmente esperiti da questa Commissione, ad altro non condurrebbero se non al medesimo risultato.

Venendo al secondo motivo d'appello, bisogna rilevare che il permesso di soggiorno non rientra in effetti fra i documenti previsti dall'art. 71 delle N.O.I.F. che fa riferimento, come esattamente ricordato dalla società appellante, ai documenti ufficiali rilasciati dalle Autorità competenti, alla fotografia autenticata ed alla tessera rilasciata dalla Lega di appartenenza, oltre che alla conoscenza personale. Con tutto ciò è fuor di discussione che alla partita del 19.5.2002 con l'A.S. Giorgione ha preso parte l'Adjei e che nel caso della sua identificazione si è verificata non più che una irregolarità. Per orientamento costante di questa Commissione, le irregolarità formali sulla identificazione dei calciatori da parte dell'arbitro non hanno rilevanza agli effetti della invalidazione della gara, ad esclusione dei casi di identificazione errata o di identificazione non del tutto certa sulla identità di chi ha preso parte alla gara; casi che non ricorrono nel procedimento in esame non emergendo elemento alcuno (non fatto presente neppure dalla società appellante) che a giocare non sia stato l'Adjei, ma altro calciatore.

L'appello va, dunque, respinto.

Ne consegue che la tassa reclamo deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Giorgione Calcio 2000 di Castelfranco Veneto (Treviso) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 38/C - RIUNIONE DEL 10 GIUGNO 2002**

### **1 - APPELLO DEL CALCIATORE FULGENZI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 63 del 18.4.2002)

Con atto spedito il 27 aprile 2002 il calciatore Fulgenzi Carlo ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo che ha respinto il suo ricorso avverso la squalifica inflittagli fino al 30 giugno 2003 dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pescara con Com. Uff. n. 27 del 21 marzo 2002.

L'attuale impugnazione è però inammissibile per non essere stati osservati i termini perentori indicati dall'art. 33 n. 2 C.G.S..

Tale norma, infatti, dispone che i reclami di parte avverso le decisioni degli Organi disciplinari devono essere inviati a questa Commissione d'Appello entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è resa nota la decisione che si impugna.

Nel caso in esame, la decisione impugnata è stata inserita nel Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 aprile 2002, mentre il reclamo è stato trasmesso dal ricorrente con raccomandata del 27 aprile 2002. Esso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 33 n. lett. a) e 34 n. 6 G.C.S..

Per questi motivi la C A F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dal calciatore Fulgenzi Carlo ed ordina incamerarsi la tassa versata.

### **2 - APPELLO DEL SIG. TETI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 23.1.2007, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 99 del 30.4.2002)

### **3 - APPELLO DEL SIG. AVERSA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 23.1.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 99 del 30.4.2002)

### **4 - APPELLO DELL' A.S. ATLETICO CATANZARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO CATANZARO ESISUD/SORBO 95 DEL 19.1.2002 E LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI IN CLASSIFICA E DELL'AMMENDA DI EURO 103,00** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 99 del 30.4.2002)

In seguito alla gara Atletico Catanzaro Esisud/Sorbo 95 del Campionato Regionale di Calcio a Cinque, disputatasi il 19 gennaio 2002, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 68 del 30 gennaio 2002, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 ad entram-

be le squadre, irrogando inoltre alle stesse l'ammenda di euro 103,00 ciascuna; penalizzava la società Atletico Catanzaro Esisud di due punti in classifica; inibiva fino al 23 gennaio 2007 il Sig. Aversa Antonio, dirigente della Società Atletico Catanzaro Esisud; faceva obbligo alla predetta Società di tenere indenne l'arbitro dai danni fisici e materiali subiti.

Nella motivazione il Giudice Sportivo rilevava che, per quanto si poteva ricavare dagli atti ufficiali, il primo arbitro era stato costretto a sospendere la gara all'ottavo minuto del secondo tempo in seguito all'ingresso sul terreno di giuoco di numerosi sostenitori i quali si erano scagliati contro un gruppo di calciatori, provocando una violenta rissa, nella quale erano stati coinvolti, oltre a calciatori e sostenitori, anche dirigenti di entrambe le squadre; che il primo arbitro si era trattenuto in campo per osservare quanto accadeva, mentre il secondo era sceso negli spogliatoi, ritenendo che la gara non potesse più continuare; che il secondo arbitro si era imbattuto nei dirigenti della società ospitante Teti ed Aversa i quali, senza apparente motivo, lo avevano colpito con un pugno allo stomaco facendolo cadere a terra in un angolo dello spogliatoio; che il Teti aveva insistito nella sua aggressione, colpendo l'arbitro con pugni, schiaffi e calci in un impeto di violenza irrefrenabile, al punto che l'Aversa aveva dovuto trattenerlo, riuscendovi a fatica, per evitare che si giungesse a tragiche conseguenze; che l'arbitro aggredito aveva subito la rottura dell'orologio e lo smarrimento della catenina d'oro ed era stato accompagnato dai Carabinieri, giunti sul posto perché chiamati dal primo arbitro, sino al Pronto Soccorso, dove gli era stato diagnosticato "trauma cranico, escoriazione alla gamba sx guaribile in cinque gg. s.c."

Avverso tale delibera proponevano reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria l'U.S. Sorbo, che protestava la propria estraneità ai fatti chiedeva la revoca della punizione sportiva di perdita della gara inflittale, la A.S. Atletico Catanzaro Esisud, Teti Vincenzo ed Aversa Antonio, i quali contestavano la coerenza ed attendibilità dei rapporti arbitrali, con particolare riferimento all'identificazione del Teti come autore dell'aggressione al secondo arbitro ed alla posizione dell'Aversa, il quale deduceva di aver soccorso egli stesso, nella propria qualità di medico, l'arbitro aggredito. I reclamanti chiedevano pertanto la revoca o, in subordine, la riduzione delle sanzioni loro rispettivamente applicate.

La Commissione Disciplinare, con delibera assunta nella seduta del 22 aprile 2002 e pubblicata nel C.U. n. 99 del 29 aprile 2002, previa audizione di entrambi gli arbitri della gara, rigettava il reclamo del Sig. Teti Vincenzo confermando l'inibizione sino al 23 gennaio 2007 inflittagli dal Giudice Sportivo, con proposta al Presidente Federale di dichiarare la preclusione dello stesso alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; confermava la penalizzazione di due punti in classifica e l'ammenda di euro 103,00 a carico dell'Atletico Catanzaro Esisud; confermava l'obbligo a carico di tale Società di tenere indenne l'arbitro Garofalo Giampiero dei danni fisici e materiali subiti; accoglieva parzialmente il reclamo proposto da Aversa Antonio, riducendo l'inibizione dello stesso fino al 23 gennaio 2005; accoglieva parzialmente il reclamo della U.S. Sorbo 95 annullando la decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui era stata inflitta ad entrambe le società la punizione sportiva di perdita della gara ed irrogando tale punizione alla sola A.S. Atletico Catanzaro Esisud.

Nella ricostruzione dei fatti, la Commissione Disciplinare osservava che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, la causa effettiva della sospensione della gara non poteva identificarsi nella rissa scatenatasi sul terreno di giuoco (difatti il primo arbitro aveva scritto nel proprio rapporto e confermato con rettifiche e precisazioni, nei successivi supplementi, che sul terreno di giuoco era ritornata la calma e la gara poteva essere ripresa) bensì nell'aggressione subita dal secondo arbitro il quale, essendo stato ripetutamente e brutalmente colpito, non era più nella condizione di ritornare in campo per la prosecuzione della gara.

Hanno presentato separati ricorsi contro la decisione della Commissione Disciplinare la

società Atletico Catanzaro la quale sostiene che, viste le contraddizioni emerse dai rapporti dei due arbitri in ordine alla sussistenza dei presupposti di sicurezza necessari per la prosecuzione della gara, si impone l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo con ordine di ripetizione della gara o, in subordine, la riduzione della punizione in limiti più conformi a giustizia; il Sig. Teti Vincenzo il quale rileva che la confusa descrizione dei fatti operata dai due arbitri con i rispettivi rapporti, che risultano lacunosi, incongruenti e contraddittori, non può consentire l'identificazione certa del ricorrente quale autore dell'aggressione subita dall'arbitro Garofalo, con la conseguente richiesta di proscioglimento o, in via gradata, di riduzione dell'inibizione; il dottor Antonio Aversa, il quale chiede in via principale il proscioglimento da ogni addebito, rilevando che le discordanze tra i rapporti arbitrali ne farebbero venir meno il valore di prova privilegiata, ed in subordine la riduzione dell'inibizione in limiti più conformi a giustizia, specialmente in considerazione del fatto che l'appellante, in qualità di medico, aveva prestato le prime cure all'arbitro Garofalo, ancor prima che sul posto si presentassero i Carabinieri chiamati dal primo arbitro.

La U.S. Sorbo 95, in qualità di controinteressata, ha presentato proprie controdeduzioni in merito al ricorso della Atletico Catanzaro Esisud rilevando che, contrariamente all'assunto della reclamante, la responsabilità oggettiva della stessa appare incontestabile, non potendosi revocare in dubbio che l'arbitro Garofalo – a causa dell'aggressione subita ad opera di dirigenti dell'Atletico Catanzaro Esisud – non era stato in grado di ritornare in campo per riprendere la direzione della gara. Conseguentemente ha chiesto la conferma della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabro.

La C.A.F., previa riunione dei ricorsi sopra indicati, osserva che gli stessi sono inammissibili perché fondati su motivi attinenti esclusivamente al merito. Le doglianze degli appellanti, infatti, sono incentrate unicamente sulla inattendibilità ed incongruenza degli atti ufficiali (rapporti arbitrali e successivi supplementi) in base ai quali sono state adottate le delibere della Commissione Disciplinare.

Con le domande subordinate, i ricorrenti chiedono invece la riduzione delle sanzioni rispettivamente loro inflitte.

Il ricorso alla C.A.F. è peraltro consentito (trattandosi, nel caso di specie, di terzo grado di giudizio), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., esclusivamente per motivi attinenti alla competenza, violazione o falsa applicazione delle norme di Giustizia Sportiva, omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dai Sigg.ri Teti Vincenzo, Aversa Antonio e dall'A.S. Atletico Catanzaro di Catanzaro, li respinge ed ordina incamerarsi le relative tasse.

**5/6 - APPELLI DELL'U.S. TESINO AVVERSO L'EFFETTUAZIONE DEI PLAY-OFF DEL CAMPIONATO DI 2° CATEGORIA IN RELAZIONE ALLE GARE TESINO/VALCEMBRA DEL 7.4.2002 E TELVE/TESINO DEL 26.5.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 50 del 29.5.2002)

L'U.S. Tesino ha formalmente impugnato gli atti di cui in epigrafe dolendosi sostanzialmente del fatto che le gare relative ai play-off del girone "D" erano state programmate e svolte prima ancora che intervenisse la decisione dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C. chiamata a pronunciarsi in ordine alla gara Tesino/Valcembra del 7.4.2002.

La società reclamante chiedeva per l'effetto la riprogrammazione dell'intero calendario di gare di play-off e comunque, in subordine, la riprogrammazione delle gare che hanno interessato la U.S. Tesino con riserva del risarcimento dei danni.

Giova rilevare che la Commissione Disciplinare competente, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 50 del 30 maggio 2002, non ha omologato il risultato conseguito sul campo nella gara U.S. Telve / U.S. Tesino attribuendo la vittoria per 2-0 alla società Telve avendo schierato l'U.S. Tesino nella precedente gara con la Polisportiva Valcembra, il calciatore Santuan Herberto sotto falso nome come da accertamenti dell'Ufficio Indagini e avendolo impiegato nella gara di cui trattasi nonostante non ne avesse titolo.

Va rilevato poi, in punto di fatto, che le gare si sono svolte secondo il calendario previsto anche se sub judge come espressamente indicato nel comunicato ufficiale e che nessuna diversificazione si è registrata rispetto alla programmazione dopo gli accertamenti dell'Ufficio Indagini e le pronunce della giustizia sportiva.

All'odierna riunione non compariva la parte interessata nonostante la ritualità delle comunicazioni.

Ciò premesso, il reclamo va respinto in quanto non è ammissibile il reclamo alla C.A.F. avverso un provvedimento di natura amministrativa quale deve ritenersi la programmazione di gare, di una programmazione, suscettibile di gravame se del caso, ai sensi dell'art. 22, comma 3, C.G.S..

Nel merito infine nessuna lesione di interessi nei confronti della società reclamante si è registrata alla luce delle considerazioni sopra svolte.

Al rigetto dell'appello consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come innanzi proposti dall'U.S. Tesino di Cinte Tesino (Trento), li dichiara inammissibili ed ordina incamerarsi le relative tasse.

**7 - APPELLO DELL'A.S. CECCANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2002, INFLITTA AL SIG. PICCIRILLI LUIGI** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 46 del 3.5.2002)

Il Giudice Sportivo di 1° Grado, letti gli atti ufficiali della gara Ceccano/Romulea, disputata il 10 febbraio 2002 per il Campionato Regionale Allievi, Girone B, irrogava al massaggiatore dell'A.S. Ceccano, Sig. Luigi Piccirilli, la sanzione dell'inibizione fino all'1 marzo 2002.

Il Sig. Piccirilli, al 28° del secondo tempo, veniva allontanato dal terreno di gioco, perché a causa di scorrettezze tra due calciatori delle opposte squadre, mentre i dirigenti insieme al direttore di gara cercavano di dirimere la lite, entrava in campo e spingeva con violenza un calciatore della squadra avversaria (Com. Uff. n. 35 del 3 giugno 2002).

Avverso tale provvedimento reclamava al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica l'A.S. Ceccano e l'organo adito, riconsiderata l'intera vicenda, disponeva la riduzione dell'inibizione contendola al 31 dicembre 2002 (Com. Uff. n. 46 del 3 maggio 2002).

Propone appello l'A.S. Ceccano che chiede una ulteriore riduzione della sanzione.

L'attuale impugnazione è però inammissibile ai sensi dell'art. 40 comma 7 lett. d/d1 C.G.S..

Tale norma dispone che per la disciplina sportiva nell'attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica è ammesso reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso le decisioni adottate dalle Commissioni Disciplinari o dai Giudici Sportivi di 2° Grado soltanto quando riguardino squalifiche per tesserati od inibizioni per dirigenti che vadano oltre i dodici mesi.

Nel caso in esame, la squalifica irrogata al suddetto massaggiatore è inferiore al limi-



te su riferito.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 comma 7 d/d1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Ceccano di Ceccano (Frosinone) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**8 - APPELLO DELL'A.S. PALAGIANELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 30.4.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 41 del 16.5.2002)

All'esito della gara A.S. Palagianello/Atletico Andria, disputata il 28 aprile 2002 nell'ambito del Campionato di Promozione-Girone A del Comitato Regionale Puglia, terminata con il punteggio di 1 a 1, il competente Giudice Sportivo deliberava la squalifica del campo di giuoco fino al 30 aprile 2003, l'inibizione del presidente, D'Alena Pasquale, fino al 31 dicembre 2003 e la squalifica dell'allenatore Sportelli Domenico fino al 31 dicembre 2002 (Com. Uff. n. 39 del 2 maggio 2002).

Avverso tale decisione proponeva reclamo la A.S. Palagianello, chiedendo l'annullamento o, in subordine, la riduzione delle sanzioni irrogate.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 41 del 16 maggio 2002, dichiarava inammissibile il reclamo per quanto si riferiva alla squalifica del terreno di gioco e all'inibizione dell'allenatore Sportelli e rigettava la richiesta riduzione dell'inibizione del Presidente D'Alena.

Contro tale ultima decisione ricorre a questa Commissione d'Appello Federale la A.S. Palagianello.

L'impugnazione in esame è inammissibile.

Infatti, nell'art. 29 C.G.S., che disciplina i "reclami di parte e ricorsi di Organi federali", al numero 1 si prevede che "sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso".

Nel caso in esame il reclamo è stato sottoscritto dal Sig. Pasquale D'Alena, inibito fino al 31 dicembre 2003, il quale, ai sensi dell'art. 14, nn. 1 e 7 C.G.S., non poteva rappresentare la società nell'ambito federale. Tale ultima norma, infatti, consente ai soggetti sanzionati da inibizione temporanea di poter svolgere soltanto attività amministrativa, attività che concerne la categoria dell'agire dell'operatore e cioè l'amministrativa della società, che non superi la soglia della rilevanza giuridica; essa si identifica con la cosiddetta "attività interna" dell'apparato societario e si esprime con atti attinenti ai rapporti senza soggettività esterna.

L'inammissibilità del gravame inibisce a questa Commissione l'esame delle censure di merito.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per mancanza di legittimazione, perché sottoscritto da Presidente inibito, l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Palagianello di Palagianello (Taranto) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**9 - APPELLO DELLA CALCIATRICE RAVASI MARIKA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio Femminile - Com. Uff. n. 80 del 17.5.2002)

La calciatrice reclamante, in forza alla società di calcio femminile Geas Sesto S.

Giovanni, si è vista infliggere dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 72 del 17 aprile 2002), con pronuncia confermata dalla Commissione Disciplinare (con la decisione impugnata), la squalifica fino al 31 dicembre 2003, alla stregua del comportamento gravemente irrispettoso e violento tenuto nei confronti dell'arbitro della gara Geas/Juventus del 14 aprile 2002, valida per il Campionato Nazionale di Calcio Femminile di Serie "B".

Ad avviso dell'istante il referto arbitrale non riporterebbe correttamente né i fatti né la loro successione, ed anzi denoterebbe una particolare condizione di tensione del direttore di gara.

La reclamante ha concluso per la revisione della sanzione inflitta.

Il gravame non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, atteso che viene chiesta a questa Commissione d'Appello una deliberazione nel merito della vicenda che le è preclusa, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Nuovo C.G.S., quando è chiamata a decidere come Giudice di terzo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dalla calciatrice Ravasi Marika ed ordina incamerarsi la tassa versata.

#### **10 - APPELLO DEL PESCARA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANIA/PESCARA DEL 26.5.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 240/C del 5.6.2002)

Nel Comunicato Ufficiale n. 225/C, del 27 maggio 2002, emesso dal Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, veniva pubblicato il risultato della gara Catania/Pescara, del 25.5.2002, conclusasi 1-0 per il Catania.

Avverso tale risultato, così come reso ufficiale dal Giudice Sportivo, il Pescara Calcio ha proposto reclamo, denunciando un errore arbitrale e chiedendo la ripetizione dell'incontro, previa sospensione delle gare di play-off del suddetto girone.

La Commissione Disciplinare dichiarava inammissibile il reclamo per la sua tardiva presentazione.

Avverso tale decisione il Pescara Calcio ha proposto appello a questa Commissione chiedendo:

- 1) l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, per un nuovo esame nel merito, anche per difetto di motivazione e per violazione delle norme sul contraddittorio;
- 2) la decisione del reclamo nel merito, anche disponendo attività istruttorie.

L'appello non può essere accolto.

La società appellante sostiene di non essersi voluta "avvalere della procedura "abbreviata" prevista dalla delibera, assunta dal Presidente Federale in data 6.5.2002 e pubblicata, in pari data, nel Comunicato Ufficiale n. 155/C 2002 della Lega Professionisti Serie C, che, tra l'altro, prevede che gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare (per la fase dei play-out dei Campionati di Serie C 2001-2002) devono pervenire entro le ore tredici del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, recante i provvedimenti del Giudice Sportivo (nel caso in esame, il reclamo proposto dal Pescara è pervenuto il 29.5.2002, giorno successivo a quello di scadenza) avendo, anzi, sempre fatto specifico riferimento alla procedura "ordinaria".

Il rilievo non ha pregio in quanto, il Presidente Federale, con la predetta delibera, ha introdotto la procedura indicata nel Com. Uff. n. 155/C del 6.5.2002 della Lega Professionisti Serie C, alla quale ha fatto correttamente riferimento la Commissione Disciplinare, esclu-

dendo, implicitamente, la possibilità di fare ricorso alla procedura ordinaria, non compatibile con la speditezza delle decisioni, funzionali allo svolgimento dei play-off e dei play-out, come si evince dal tenore letterale e logico della ricordata delibera.

Ne consegue che la procedura ordinaria non può essere ritenuta "sussidiaria e alternativa" rispetto a quella introdotta con la delibera del Presidente Federale.

Solo per completezza espositiva va aggiunto che nessun rilievo ha il giorno della settimana fissato per la discussione del procedimento e il fatto che "nelle ventiquattro ore successive alla trattazione è stato emesso soltanto il dispositivo" riservando al prosieguo le motivazioni".

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Pescara Calcio di Pescara ed ordina incamerarsi la tassa versata.

## **ORDINANZE**

**11 - APPELLO DEL CALCIATORE GIUSTI ANDREA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA RICHIESTA DI SVINCOLO D'AUTORITA' PER INATTIVITA' - EX ART. 109 N.O.I.F. - DALL'U.S. MANZANESE** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 12/D del 6.12.2002)

La C.A.F., su richiesta di parte, rinvia l'esame dell'appello come sopra indicato alla riunione del 24.6.2002.